



SOCIETA' MEDICO LEGALE DEL TRIVENETO



‘ Valutazione medicolegale della “Sofferenza psicofisica” ... Qual’ è il problema ? ‘

Affermare che il danno alla persona di natura “ non patrimoniale “debbà essere interpretato in modo “ unitario ” è diventato un principio sancito dalle note sentenze del 2008 della Cassazione in osservanza all’articolo 32 della Costituzione.

Il concetto di “unitarietà liquidativa” del danno alla persona impone, dunque, anche al medicolegale l’obbligo di individuare dei parametri tecnici condivisi che possano consentire l’effettivo apprezzamento, all’Operatore, di tutte le componenti costitutive del danno: sia la componente anatomo-funzionale, sia la componente “sofferenza intrinseca correlata”, determinata, quest’ultima, dalla interpretazione tecnica dei dati oggettivi della specifica menomazione obbiettivata rispetto alle comuni interferenze della stessa nella quotidianità e nel sentire proprio del danneggiato, che, ovviamente non può essere circoscritto al solo “ dolore nocicettivo ”.

In sostanza ,l’attuale compito del medicolegale deve essere sia quello di garantire un giusto apprezzamento “ quantitativo “ del danno biologico, secondo i parametri tabellati di variabilità anatomo-funzionale della menomazione obbiettivata sia quello di esprimere una indicazione qualitativa “ motivata e graduata”, ossia “ proporzionata al danno biologico”, sulle relative interferenze dello stato menomativo sui comuni aspetti dell’esistenza quotidiana. Compito che , oggettivamente, solo il medico valutatore può svolgere , anche in un contesto di contraddittorio tra le Parti, avendo la specifica conoscenza scientifica dell’aspetto “ costitutivo” del danno alla persona, cioè quello “ biologico”

Qualcuno, forse, fara' osservare che questo, per il medicolegale, è un po' come " scoprire l'acqua calda " visto che il comune concetto di " danno alla persona " non puo' prescindere dalla componente " sofferenza intrinseca – lesione e menomazione correlata "

In effetti è vero..!

Tuttavia finora il Nostro compito tecnico- parlando sempre di " acqua calda"- è stato solo quello di " pesarla", posto che i parametri utilizzati per la quantificazione del danno biologico si basano su variabilita' quantitative di ordine "anatomo-funzionale".

*. Ora, pero' , al fine di fornire all' Operatore della liquidazione, in rapporto alle sopravvenute esigenze di integralita' e personalizzazione" motivata" del danno non patrimoniale, tutti gli elementi tecnici necessari a questo scopo, si impone l'individuazione di " parametri" che possano, in via analogica, anche " **misurarne la temperatura** ", ossia parametri di ordine qualitativo che possano consentire quelle giuste modulazioni risarcitorie rispetto alla sola valenza risarcitoria riferibile alla sola "inabilita' e invalidita biologica".*
non patrimoniale.

"

L'argomento richiede dunque necessariamente al medico legale che esercita attivita' di valutatore del " danno alla persona" un salto di qualita' nella valutazione del danno alla persona

In subordine una maggior attenzione anche per eventuali ulteriori aspetti peculiari di " specifica sofferenza soggettiva" del danneggiato , ove adeguatamente supportati da autonomi elementi probatori.

*Il segretario SMLT
Dott.Enrico Pedoja*

Treviso 15 maggio 2013